

D.D.G. 170 del _____

08 GIU 2017

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
Visto e assunto impegno
ridotto di € 870.00
definitivo di €
provvisorio di €
N. 219 cap. 15 es. 2017
Scheda n.
Per l'esecuzione
Palermo, li 09-06-2017
Il Responsabile della Ragioneria Centrale

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;
- VISTE** le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;
- VISTA** la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011 relativa all'attribuzione all'IRVO delle competenze sull'olio;
- VISTO** il D. Lgs. n. 33/2013;
- VISTA** la Delibera Commissariale n. 9 del 19/07/2016 relativa alla nomina del Dr. Vincenzo Cusumano quale Direttore Generale dell'IRVO;
- Visto** il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale dell'Istituto sottoscritto dal dott. Cusumano in data 25/11/2016;
- Visto** il D.P.R.S. n. 116 Serv. I/S.G. del 5 aprile 2017, notificato a questo istituto il 18 aprile u.s., con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- Visto** il D.P.R.S. n. 162 Serv. I/S.G. del 2 maggio 2017, notificato a questo Istituto il 16 maggio 2017, con il quale è stato nominato il Collegio dei Revisori;
- VISTA** la nota prot. n. 27463 del 30 maggio 2017 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio II - con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria per il mese giugno 2017;
- VISTO** il D.D.G. n. 166 del 31 maggio 2017 relativo al conferimento all'Avv. Maria Beatrice Miceli con studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40, dell'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in sede di proposizione di opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato all'Ente il 26 aprile u.s. ad istanza di Veronafiere S.p.A.
- VISTO** il predetto atto di opposizione a decreto ingiuntivo del 5 giugno 2017;



RITENUTA la necessità di dover provvedere, mediante modello F23, al pagamento del correlativo contributo unificato per l'importo di € 843,00 oltre € 27,00 a titolo di marca forfettaria, e così complessivi € 870,00;

CONSIDERATA altresì la necessità di provvedere all'assunzione del correlativo impegno di spesa con imputazione della predetta somma di € 870,00 al Cap 75 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori – bilancio di previsione Irvo esercizio finanziario 2017

Considerato che detto impegno di spesa rientra nei limiti e negli ambiti della gestione provvisoria autorizzata giusta la citata nota prot.n. 27463 del 30 maggio 2017 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio II – stante l'obbligatorietà del suddetto pagamento ai fini della regolare instaurazione del predetto giudizio di opposizione;

DECRETA

- **di impegnare**, per le causali di cui in narrativa, la complessiva somma di € 870,00, che rientra nei limiti e negli ambiti della gestione provvisoria autorizzata, con imputazione al Cap 75 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori – bilancio di previsione Irvo esercizio finanziario 2017
- **di provvedere**, mediante modello F23, al pagamento della predetta somma a titolo di contributo unificato e correlativa marca forfettaria in relazione alla proposta opposizione al decreto ingiuntivo notificato a questo Istituto il 26 aprile 2017 ad istanza di Veronefiere S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE


Dr. Vincenzo Cusumano



Si attesta che per l'adozione del presente provvedimento sono state osservate tutte le procedure previste dalle specifiche normative di settore e dalle disposizioni interne, con l'acquisizione delle relative certificazioni/dichiarazioni ove previste, nonché gli obblighi di pubblicazione.

Il Dirigente U.O. Segreteria Organi istituzionali

Dr. Vincenzo Barletta




Si attesta che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi della vigente normativa e di cui ai Decreti Lgs.118 123 del 2011 è stato effettuato con esito positivo.

Il Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Emilia Mulè

Emilia Mulè





31 MAG 2017

D.D.G. 170 del _____

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
Visto e assunto impegno
ridotto di € 20.319.71
definitivo di € _____
provvisorio di € _____
N. 216 cap. 15 es. 2017
Scheda n. _____
Per l'esecuzione _____
Palermo, il 21-05-2017
Il Responsabile della Ragioneria Centrale

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTA la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011 relativa all'attribuzione all'IRVO delle competenze sull'olio;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la Delibera Commissariale n. 9 del 19/07/2016 relativa alla nomina del Dr. Vincenzo Cusumano quale Direttore Generale dell'IRVO;

Visto il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale dell'Istituto sottoscritto dal dott. Cusumano in data 25/11/2016;


Visto il D.P.R.S. n. 116 Serv. I/S.G. del 5 aprile 2017, notificato a questo istituto il 18 aprile u.s., con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

Visto il D.P.R.S. n. 162 Serv. I/S.G. del 2 maggio 2017, notificato a questo Istituto il 16 maggio 2017, con il quale è stato nominato il Collegio dei Revisori;

VISTA la nota prot. n. 21688 del 28 aprile 2017 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio II - con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria per il mese maggio 2017;

Visto il ricorso per decreto ingiuntivo del 22 febbraio 2017, e pedissequo provvedimento, notificato a questo Istituto il 26 aprile u.s. ad istanza di Veronafiere S.p.a. per l'importo di € 3.398.161,85 oltre interessi, spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 870,00 per esborsi ed in € 10.573,60 per compenso e rimborso forfettario, oltre Iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge ed oltre le successive spese occorrenti;

Ritenuto altresì opportuno, stante la perentorietà del termine di gg. 40 dalla notifica del predetto provvedimento per la proposizione di eventuale opposizione e dell'imminente scadenza dello



stesso, di provvedere, nelle more del costituendo Albo e dell'approntamento del correlativo regolamento, al conferimento del correlativo incarico professionale;

Vista in proposito l'acclusa nota n. 5148/D del 26 maggio 2017 inviata, a scopo esplorativo, all'Avv. Maria Beatrice Miceli con studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40, nel contesto della quale vengono richiesti, ai fini dell'eventuale conferimento dell'incarico professionale de quo, i dati e gli elementi di valutazione ivi indicati;

Vista le susseguenti comunicazioni pec della predetta professionista rispettivamente del 26 maggio 2017 e del 30 maggio 2017 con le quali la medesima ha fatto pervenire i dati e la documentazione richiesta e che qui si allega;

Visto l'ivi accluso preventivo di spesa relativo alla prestazione professionale eventualmente espletanda, redatto sulla base dei minimi tariffari ulteriormente ridotti del 50%, e quantificato in € 13.926,00 a titolo di compensi al netto delle riduzioni oltre spese generali, cp.a. ed iva e così complessivi € 20.319,71 al lordo della r.a.;

Ritenuto opportuno, alla luce delle verifiche e delle risultanze amministrativo – contabili al riguardo effettuate e della disamina della documentazione prodotta alla sopracitata professionista, costituirsi tempestivamente in giudizio per resistere avverso le pretese attoree;

VISTO il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto, in particolare, l'art. 17 del citato D. Lgs;


Ritenuto, alla luce della documentazione come sopra acquisita, di conferire il sopra menzionato incarico professionale alla menzionata Avv. Maria Beatrice Miceli con studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40;

Ritenuto altresì necessario provvedere ad effettuate il correlativo impegno di spesa per la predetta complessiva somma di € 20.319,71 con imputazione al Cap 75 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori - del bilancio di previsione Irvo - esercizio finanziario 2017;

Considerato che detto impegno di spesa rientra nei limiti e negli ambiti della gestione provvisoria autorizzata giusta la citata nota prot.n. 21688 del 28 aprile 2017 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – in quanto la mancata costituzione in giudizio comporterebbe sostanziale acquiescenza in relazione alle domande giudiziariamente formulate da controparte;

Ritenuto inoltre di approvare la bozza di nota avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di che trattasi da inviare alla sopra detta professionista;

DECRETA



- di conferire, per le motivazioni di cui in narrativa, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in relazione alla controversia come sopra insorta con Veronafiore S.p.A. giusta ricorso per decreto ingiuntivo del 22 febbraio 2017, e pedissequo provvedimento, notificati a questo Istituto il 26 aprile 2017, all'Avv. Maria Beatrice Miceli con studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40;
- di impegnare, ai fini dell'espletamento del predetto incarico, la complessiva somma di € 20.319,71, che rientra nei limiti e negli ambiti della gestione provvisoria autorizzata, con imputazione al Cap 75 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori – bilancio di previsione Irvo esercizio finanziario 2017
- di approvare lo schema di nota da inviare al nominando difensore in relazione all'incarico professionale in questione

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vincenzo Cusumano

Si attesta che per l'adozione del presente provvedimento sono state osservate tutte le procedure previste dalle specifiche normative di settore e dalle disposizioni interne, con l'acquisizione delle relative certificazioni/dichiarazioni ove previste, nonché gli obblighi di pubblicazione.

Il Dirigente U.O. Segreteria Organi istituzionali


Dr. Vincenzo Barletta

Si attesta che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi della vigente normativa e di cui ai Decreti Lgs.118 123 del 2011 è stato effettuato con esito positivo.

Il Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Emilia Mulè

Emilia Mulè



ECC.MO TRIBUNALE DI VERONA

ATTO DI CITAZIONE

IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

L'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (IRVO), (C.F. 00262110828; P.I. 00261280820), con sede in Palermo, via Libertà n. 66, in persona del Direttore Generale Dott. Vincenzo Cusumano, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto ed in attuazione del DDG 31 maggio 2016 n. 166, dall'avv. Maria Beatrice Miceli (C.F. MCLMBT63P58H743F - PEC: mariabeatrice.miceli@avvsciacca.legalmail.it, fax n. 0916251857) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudio Masotto (pec: avvclaudiomasotto@puntopec.it; fax: 0455112576) in Verona, nella via Via Sirtori, 5/A,

CITA

Veronafiore s.p.a., (già "Ente Autonomo per le Fiere di Verona), - C.F. e P.I. 00233750231, con sede in Verona, viale del Lavoro n. 8 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Christian Balliaro, suo procuratore costituito in giudizio, in Verona, Via Cattaneo n. 14, a comparire innanzi al Tribunale Civile di Verona, nei locali di sue ordinarie sedute, in Verona, via Corte Giorgio Zanconati, 1, all'udienza del 16 ottobre 2017, ore di rito, sezione e giudice designandi ai sensi dell'art. 168-*bis*, con espresso invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della suddetta udienza e con avvertenza che non costituendosi e/o costituendosi oltre il suddetto termine incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 c.p.c. (proposizione dell'eccezione di incompetenza per valore, materia e territorio) e 167 c.p.c. (proposizione delle eccezioni preliminari e di merito non rilevabili di ufficio

PER LA REVOCA

del decreto ingiuntivo n. 1376/2017 (N.R.G. 1994/2017) (doc. 1) emesso dal Tribunale di Verona, in data 29.03.2017, notificato il 26 aprile 2017, con cui è stato ingiunto all'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio

il pagamento della somma capitale di euro 3.398.161,85 oltre a interessi legali con decorrenza 16.07.2016 e fino al soddisfo, alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 870,00 per esborsi e in euro 10.573,60 per compenso e rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Si premette in

FATTO

L'Istituto Regionale, istituito nel 1950, è un ente pubblico al servizio della vitivinicoltura siciliana, preposto alla tutela, evoluzione e promozione della produzione vitivinicola siciliana.

Con L.R. 2/2007 l'IRVV ha acquisito lo *status* di Ente di ricerca della Regione Siciliana.

L'Ente ha sede centrale a Palermo ed uffici periferici ad Alcamo, Marsala, Milazzo e Noto. Ha due sportelli tecnici a Canicattì e Castiglione di Sicilia. È dotato inoltre della cantina sperimentale "G. Dalmaso" a Marsala.

Il campo di intervento dell'Istituto è molto vasto e segue tutte le fasi della produzione vitivinicola: dal momento iniziale dell'impianto e della coltivazione della vite, fino a quello ultimo della promozione del prodotto finito.

Nel 2011 con la L.R. n° 25 del 24 novembre 2011 gli sono stati attribuiti compiti di varia natura da quelli più strettamente tecnici (sperimentazione e ricerca applicata viticola, enologica e microbiologica finalizzata, alla individuazione di modelli viticoli e protocolli enologici da trasferire alle aziende) ad altri di natura eminentemente organizzativo-economici (supporto alla competitività delle aziende vinicole siciliane sui mercati nazionali ed internazionali, sostenendole attraverso opportune azioni promozionali; partecipazione a manifestazioni fieristiche, degustazioni guidate, campagne promozionali mirate a pubblicizzare la qualità dei "Vini di Sicilia" e a diffonderne l'immagine positiva), nonché compiti di vigilanza tecnica (controlli e certificazione delle produzioni vitivinicole siciliane a denominazione di origine; analisi enochimiche effettuate dai

Laboratori di Palermo, Marsala, Alcamo e Milazzo, accreditati dall'ente unico nazionale per l'accreditamento ACCREDIA per la certificazione di parametri enologici, svolgendo attività sia di ricerca applicata con Università siciliane che di servizio alle aziende).

In questa veste l'ente ha strutturato la presenza e la partecipazione al più importante evento enologico in Italia (Vinitaly), organizzato dalla società opposta.

Con il ricorso prima indicato (doc. 1), Veronafiere s.p.a. ha chiesto e ottenuto l'ingiunzione di pagamento per cui è causa.

A fondamento della propria domanda la società opposta ha dedotto:

- di essere creditrice dell'Istituto Regionale dell'Olio e del Vino, in relazione alle prestazioni oggetto delle fatture allegate al suddetto ricorso, di un importo pari ad euro 3.398.161,85, oltre agli interessi legali maturati e alle spese e ai compensi relativi al procedimento di ingiunzione;
- che per i suddetti è stata emessa *la certificazione di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.*

L'ingiunzione opposta va revocata per i seguenti motivi in

DIRITTO

PREMESSA

La struttura decisionale – direttore e consiglio di Amministrazione – è stata da poco rinnovata (rispettivamente 19 luglio 2016 e 5 aprile 2017: docc. 2 e 3) e i nuovo soggetti incaricati, appena insediati, si sono trovati di fronte ad un importante “disordine” della complessiva situazione organizzativo-contabile.

Situazione che, in taluni casi, era così grave da rendere doveroso l'interessamento, a mezzo di apposite segnalazioni, della competente Procura presso la Corte dei Conti allo scopo di verificare la possibile sussistenza di danno erariale.

In siffatto contesto si iscrive la notifica del ricorso e del pedissequo

decreto, la quale ha reso necessaria estendere la verifica anche all'intero procedimento qui di interesse: trattandosi di risorse pubbliche (e stante il descritto stato di disordine contabile), è obbligo dei pubblici funzionari (i quali non amministrano risorse proprie ma ne sono i meri gestori e agiscono nel pubblico interesse) non omettere di evidenziare ciò che, a giudizio degli stessi, osta alla configurazione di obbligazioni a carico dell'ente presso cui prestano servizio.

L'utile esperimento della procedura di verifica non è impedito dalla c.d. certificazione dei crediti (che, peraltro, contestualmente alla presentazione del presente atto di citazione, viene fatta oggetto di un apposito e separato procedimento amministrativo di ritiro), che, come si dirà *amplius infra*, non è fonte di obbligazione.

In altri termini, la presente opposizione non ha natura dilatoria ma è espressione dell'interesse pubblico a che le risorse erariali abbiano il destino legislativamente fissato.

I. INCOMPETENZA PER TERRITORIO

In via preliminare, si eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice adito, essendo in realtà ritualmente competente a conoscere la presente controversia non il Tribunale di Verona, come erroneamente ritenuto da Veronafiere s.p.a., ma il Tribunale di Palermo.

Ed infatti, la presente controversia ha ad oggetto il pagamento di somme di denaro asseritamente dovute da un Ente Pubblico con personalità giuridica (IRVO), che effettua i pagamenti a seguito di mandati, a mezzo del tesoriere.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che *“Il principio secondo cui, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono*

provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.lg. n. 77 del 1995, in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento; inoltre, pur non venendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario” (Cass., VI, 7 maggio 2012, n. 6882).

I debiti pecuniari degli enti pubblici, infatti, costituiscono obbligazioni che si sottraggono alla regola della portabilità, cioè dell'esecuzione del pagamento al domicilio del creditore.

Essi, invece, formano crediti chiedibili ex lege, la cui soddisfazione si effettua presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice ai sensi degli artt. 54 del r.d. n. 2440/1923 e 407 del r.d. n. 827/1924.

Di conseguenza, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, *“il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie di una p.a. non statale è quello ove ha sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente debitore, disponendo le norme di contabilità pubblica che il pagamento si effettui mediante mandati tratti su tali uffici”* (Cass. civ., ord. 12 gennaio 2015, n. 270; Cass. civ., 25 novembre 2005, n. 25016, cfr. anche Cass. civ., 24 giugno 1983, n. 4356; Cass. civ., 14 giugno 1995, n. 6691; Cass. civ. 11 luglio 2003, n. 10970).

Da quanto dedotto discende, quindi, che nelle controversie aventi a oggetto il pagamento di somme di danaro da parte di un ente pubblico, la competenza, sotto il profilo del *forum destinatae solutionis*, va determinata in relazione al luogo ove ha sede l'Ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore che, secondo le norme della contabilità pubblica, deve provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato

È, dunque, evidente che il Tribunale competente a conoscere la controversia *de qua* *è il Tribunale di Palermo, luogo ove ha sede il Tesoriere (sede di Palermo del Credito Siciliano: doc. 4), e non quello*

di Verona.

Risulta allora evidente che la scelta della società opposta di adire il Tribunale di Verona quale giudice territorialmente competente è palesemente errata ed in contrasto frontale con le prescrizioni normative in materia di contabilità pubblica.

In ogni caso, il Tribunale di Verona sarebbe, parimenti, incompetente territorialmente anche in applicazione degli ulteriori fori giudiziari concorrenti e cioè:

- il foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c., ai sensi del quale "*qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede*".
- l'ulteriore foro speciale *ex art. 20, comma 1, c.p.c.*, (alternativo a quello in cui l'obbligazione deve essere eseguita) individuato nel *luogo in cui (l'obbligazione) è sorta*".

Infatti, considerando il foro generale delle persone giuridiche, cioè la sede della persona giuridica convenuta, controparte avrebbe dovuto richiedere l'ingiunzione di pagamento al Tribunale civile di Palermo, dove l'Istituto regionale ingiunto ha la propria sede legale.

Infine, il Tribunale di Palermo risulta essere il foro territorialmente competente anche nel caso in cui si prenda in considerazione, quale criterio di collegamento, il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio, avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, è sorta.

In tal senso, importanza decisiva riveste quanto indicato da controparte nei preventivi di spesa inviati all'Istituto opponente in relazione alla partecipazione al Vinitaly.

Va qui premesso che, in effetti, per quanto esposto *infra* deve negarsi l'avvenuta stipula di un contratto *valido*. Ove, però, così non dovesse ritenersi il risultato in termini di competenza non muterebbe.

All'interno delle pattuizioni, infatti, si chiarisce che il preventivo di spesa "*costituisce, per quanto riguarda l'Ente, offerta omnicomprensiva elaborata sulla base delle indicazioni fornite da parte di codesto Spettabile Istituto*". Per quanto riguarda i pagamenti, dunque, si stabilisce

che “*si prevede un anticipo del 30% alla sottoscrizione del presente atto, mentre il saldo dovrà essere regolarizzato entro 30 giorni dalla data indicata sulle fatture*” e che “*tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario con valuta fissa a favore dell’Ente*”.

Da tale regolamentazione si deduce che l’ente opponente poteva e doveva dare immediata esecuzione all’obbligazione avente ad oggetto il pagamento delle somme di denaro.

L’accettazione della proposta, dunque, è avvenuta con un comportamento concludente, mediante il pagamento dell’acconto indicato nel preventivo.

E ciò in perfetta aderenza a quanto disposto dall’art. 1327 c.c., in base al quale, “*qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione*”.

Pertanto, è di tutta evidenza che l’obbligazione è sorta al momento e nel luogo in cui l’IRVO ha dato inizio all’esecuzione della prestazione.

Anche in relazione a tale criterio di riferimento il giudice competente non è il Tribunale di Verona, luogo in cui è stata formulata l’offerta, ma quello di Palermo, ove è iniziata l’esecuzione attraverso il pagamento delle somme pattuite.

Alla luce di quanto sopra esplicitato, è chiaro, quindi, che la società opposta avrebbe dovuto promuovere la propria ingiunzione di pagamento davanti al Tribunale di Palermo, ossia davanti al foro territoriale cui indirizzano tutti i criteri di collegamento rilevanti nella controversia.

Rivolgendosi al Tribunale di Verona, invece, Veronafiore s.p.a. ha erroneamente individuato il giudice competente per territorio, che è il Tribunale di Palermo.

Senza considerare, poi, che espressamente la proposta formulata con riferimento a Vinitaly 2008 conteneva una espressa indicazione del Tribunale di Palermo quale foro competente.

II. NULLITÀ DEI RAPPORTI CONTRATTUALI

A – SUI TITOLI CHE COSTITUISCONO FONTE DEI RAPPORTI TRA LE PARTI

Nel merito si eccepisce la nullità dei vincoli negoziali che controparte pone a fondamento delle obbligazioni per cui è causa, in ragione del mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica per la regolare costituzione del vincolo a contrarre da parte dell'ente pubblico opponente.

È, infatti, principio consolidato che nella formazione ed estrinsecazione delle sue determinazioni gli enti pubblici restano assoggettati alle regole della disciplina amministrativo/contabile attinenti all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, la fase preliminare, caratterizzata dalla formazione della volontà della P.A., resta sul piano del diritto amministrativo ed è disciplinata dalle regole c.d. dell'evidenza pubblica.

Tale procedura si conclude con la delibera a contrarre, destinata a disporre in ordine alla stipulazione del negozio e con ciò a conferire all'organo qualificato alla rappresentanza dell'ente l'effettiva potestà di porlo in essere con le finalità e l'oggetto già specificati nel suddetto provvedimento amministrativo. A tale provvedimento deve far seguito il contratto che, ovviamente, deve avere la forma scritta,

Eventuali vizi attinenti alla fase in questione si riverberano, dunque, con effetto viziante, sugli atti negoziali adottati a valle della suddetta procedura.

Con riferimento alla procedura propedeutica alla stipula di contratti pubblici da cui derivi una spesa (anche non preceduti da gara pubblica in ragione dell'unicità del fornitore), la normativa di riferimento impone l'adozione preventiva e/o contestuale del relativo impegno di spesa, salvi i casi di lavori pubblici di estrema urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile.

In particolare, ai fini del rispetto del principio di necessaria copertura finanziaria degli atti amministrativi, la determinazione a contrattare deve

contenere o essere accompagnata anche dalla prenotazione d'impegno, o impegno contabile, per l'importo della spesa presunta, che consiste nell'apposizione di un vincolo provvisorio di indisponibilità delle relative somme sul corrispondente capitolo di bilancio e attesta l'esistenza della necessaria copertura finanziaria.

Successivamente, si può provvedere alla stipula del contratto che rende eseguibile la prestazione.

Solo a valle di tale iter procedurale, sorge l'obbligazione (per l'intero importo della fornitura) e l'impegno contabile si trasforma automaticamente in impegno giuridico.

Non a caso, l'art. 11, comma 12 del d.lgs. 163/2006 (applicabile *ratione temporis*) dispone che l'esecuzione di un contratto pubblico *"può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace"*.

Efficacia che, a mente del precedente comma 11, viene in essere solo a seguito dell'adozione dei necessari provvedimenti di approvazione e di controllo previsti dalla normativa applicabile al singolo ente pubblico; fino a quel momento *"il contratto è sottoposto a condizione sospensiva"*.

Con riferimento all'assunzione dell'impegno di spesa, la normativa nazionale prevede all'art. 56 del decreto legislativo n. 118/2011 che, *tutte le obbligazioni giuridicamente passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2.* *Le spese sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.*

Pertanto da un punto di vista procedimentale, la stipula del contratto deve essere preceduta e/o accompagnata dalla contestuale dall'adozione di una apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la somma da pagare, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di scadenza.

Tale procedimento ricalca quanto previsto per gli enti locali dagli artt.183 e 191 del Tuel, D. Lgs. 267/2000.

Si tratta, in entrambi i casi di tali norme di carattere imperativo, che recepiscono principi generali di contabilità pubblica, riconducibili al precetto costituzionale scolpito all'art. 81 Cost..

Principi posti a presidio dell'interesse pubblico alla corretta gestione finanziaria e contabile degli enti pubblici, la cui violazione comporta la nullità testuale del contratto.

Sul punto sono, infatti, intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno sancito la nullità della delibera di affidamento di un contratto per omessa previsione del relativo impegno di spesa con contestuale copertura finanziaria.

Secondo il giudice di legittimità, il tratto saliente della disciplina che impone l'obbligatoria adozione degli impegni di spesa va individuato nello iato introdotto nel rapporto organico tra i funzionari o l'amministratore che abbiano consentito la spesa e l'Amministrazione, che esclude la riferibilità a quest'ultima di iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto. E la *ratio legis* va ravvisata nell'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione e nel contempo, di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi di un incontrollato disavanzo finanziario degli enti territoriali (Cass., sez unite 18 dicembre 2014 n. 26657).

In applicazione di tali principi generali, le successive pronunce della Corte di Cassazione hanno confermato che, in assenza di preventivo impegno di spesa, i contratti di prestazione d'opera professionale sono nulli (Cass. civ., 1° dicembre 2015, n. 24447).

Nel dettaglio, la Corte ha rilevato la nullità della delibera di affidamento priva di qualsivoglia indicazione degli oneri di spesa, che viola il divieto imposto ai Comuni dall'articolo 191 del d.lgs. n. 267/2000 di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione.

Principio che, seppur affermato in relazione agli enti locali, non può che

essere riferito anche ai contratti pubblici stipulati da altre p.a., essendo anche in tali ipotesi necessario garantire la legalità, la correttezza e la trasparenza della gestione economica e contabile posta in essere dai funzionari pubblici di enti pubblici.

Anche la Corte dei conti ha più volte rilevato che “tutti i provvedimenti che comportano spesa vanno adottati previa assunzione del relativo <impegno contabile ed attestazione della (relativa) copertura finanziaria>, ex art. 191 TUEL, ivi compresi i provvedimenti con i quali il Comune conferisce apposito incarico legale ad un avvocato per la tutela delle ragioni del Comune stesso” (cfr. Parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Campania deliberazione n.261/2014, nello stesso senso Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n° 360/2008 del 14-18 luglio 2008).

Ebbene, come agevolmente desumibile dalla lettura dei documenti prodotti *ex adverso* (che si depositano anche in questa sede) risulta che nessuna delle procedure di adozione dei vincoli negoziali a base delle pretese di controparte, sia stata preceduta e/o accompagnata dalla contestuale assunzione del relativo impegno di spesa.

Il dato risulta *per tabulas*:

- 1) Per la partecipazione al Vinitaly 2008, l’erogazione dei servizi è avvenuta ad aprile 2008, mentre il relativo decreto di impegno di spesa (prot. n. 35) è del 9 febbraio 2015 (**doc. 7**);
- 2) Per la partecipazione al Vinitaly 2010, l’erogazione dei servizi è avvenuta ad aprile 2010, mentre il relativo decreto di impegno di spesa, prot. n. 35, è del 9 febbraio 2015 (**doc. 10**);
- 3) Per la partecipazione al Vinitaly 2011, l’erogazione dei servizi è avvenuta ad aprile 2011, in relazione ai quali risultano due decreti di impegno di spesa: il primo, prot. n. 438 del 10 ottobre 2011, il secondo, prot. n. 34, è del 9 febbraio 2015 (**doc. 13**);
- 4) Per la partecipazione al Vinitaly 2013, l’erogazione dei servizi è avvenuta ad aprile 2013, mentre il relativo decreto di impegno di spesa,

prot. n. 712, è del 5 dicembre 2013 (doc. 16);

5) Per la partecipazione al Vinitaly 2014, l'erogazione dei servizi è avvenuta ad aprile 2014, mentre il relativo decreto di impegno di spesa, prot. n. 600, è del 10 dicembre 2014 (doc. 19).

Pertanto, tutte le prestazioni, per cui è stato richiesto il pagamento, sono state eseguite prima dell'adozione dei relativi impegni di spesa.

Il direttore generale *pro tempore* dell'amministrazione opponente, infatti, ha emanato i decreti di impegno di spesa solo a distanza di mesi o di anni da quando la prestazione era stata eseguita, in violazione delle richiamate norme poste a presidio della trasparenza e della correttezza della gestione contabile.

Da ciò non può che inferirsi la nullità degli atti negoziali che controparte pone a fondamento delle obbligazioni per cui è causa; quest'ultime, dunque, non sono trovati la propria fonte in un valido contratto, potendosi al più configurare un'ipotesi di ingiustificato arricchimento.

Se ciò non bastasse, tutti i procedimenti con cui si è proceduto ad affidare a controparte il servizio di organizzazione del Vinitaly, sono viziati da un ulteriore profilo di illegittimità.

Infatti, l'avvio delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara *ex art. 221, lett. c, del decreto legislativo del 2006, n. 163* per l'affidamento dei servizi in oggetto, è sempre avvenuto **in assenza di una determina a contrarre del direttore generale.**

Il che, peraltro, non ha permesso di individuare il responsabile del procedimento ai sensi dell'art 10 del d.lgs. 163 del 2006.

Delibera che era imposta dall'art 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006, a mente del quale le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (in tale contesto normativo pare essere maturato l'affidamento diretto), dandone comunque adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

Nella delibera infatti occorre dar conto della sussistenza delle circostanze tassative che legittimano il ricorso alla procedura di cui al detto articolo, ossia che:

- sussistano oggettivi motivi di natura tecnica o la protezione dei diritti esclusivi che non consentono l'apertura dell'appalto a un confronto concorrenziale e che impongono la cosiddetta trattativa diretta con un unico operatore economico;
- sia dimostrabile, con l'effettuazione di una preventiva indagine di mercato, l'oggettiva esistenza dell'unico operatore economico potenziale espressamente individuato.

Dunque, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, la delibera a contrarre deve essere adeguatamente motivata, dando conto dell'indagine di mercato effettuata e della documentazione o certificazione, da tenersi agli atti, che attesti la sussistenza di una privativa industriale di un brevetto (tutela di diritti esclusivi) o le ragioni di natura tecnica che impongono di rivolgersi a quel determinato operatore economico.

Tuttavia, come detto, nel caso di specie non è stata adottata alcuna delibera a contrarre e, dunque, non sono state neppure esplicitate le ragioni che hanno condotto alla scelta della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con ulteriore illegittimità delle procedure che hanno portato all'esecuzione delle prestazioni per cui è causa.

Infatti, come rilevato dalle S.U della Corte di Cassazione, il contratto e la delibera a contrarre, *“sono collegati poiché la delibera a contrarre s'inserisce come passaggio obbligato nell'iter di formazione della volontà contrattuale della parte pubblica. Pertanto la sua nullità (come la sua mancanza) si riflette necessariamente sulla validità del contratto, perché la volontà dell'ente non si può ritenere ritualmente formata nella sede propria e, sul piano negoziale, il contratto viene ad essere stipulato in contrasto con una norma imperativa (quale il combinato disposto dei citati artt. 284, 288 deve ritenersi, alla stregua delle considerazioni sopra svolte), con le conseguenze di cui all'art. 1418,*

comma 1, c.c.”(Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 10/06/2005 n° 12195).

A completare il quadro di insanabile invalidità si pone la carenza di formali contratto tra le parti che, secondo quanto esposto nei preventivi, avrebbe dovuto far seguito nel corso della procedura.

B – SULLA C.D. CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

Al fine di consentire ai fornitori di smobilizzare i crediti commerciali anche in situazioni di carenza o assenza di risorse finanziarie in capo ad un debitore PA, il creditore può richiedere la certificazione del credito, così come prevede l'articolo 9 comma 3-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 a mente del quale *“Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore”*.

Le PA a cui è possibile richiedere la certificazione del credito (tramite la PCC: piattaforma di certificazione dei crediti) sono quindi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e

locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agencia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

Il processo di certificazione del credito richiede che la p.a. verifichi la sussistenza dei requisiti prescritti in capo al credito il quale deve riguardare somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e deve:

1. non essere prescritto
2. certo,
3. liquido
4. ed esigibile:

È certo un credito determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalle vigenti disposizioni contabili, e quindi in assenza di contratto perfezionato e di impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili, la PA non potrà certificare il credito; un credito è, poi, liquido quando è soddisfatto dalla quantificazione dell'esatto ammontare del credito ed esigibile quando non vi sono fattori impeditivi del pagamento del credito, quali, per esempio l'eccezione di inadempimento oppure l'esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.

È palese che, per quanto esposto al punto, la certificazione cui allude l'opposta è *contra legem* e, ove si fosse mai perfezionata, essa dovrebbe – al pari di tutti i provvedimenti illegittimi della p.a. – essere disapplicata dal giudice ordinario, attesa l'assenza: di delibere a contrarre, di regolari contratti e di decreti di impegni di spesa precedenti alla stipula di quest'ultimi.

III – NULLITÀ SOTTO ALTRO PROFILO.

La Corte di Giustizia ha più volte ribadito che tra gli obiettivi principali delle norme del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici figura quello di garantire la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri; per perseguire tale

duplice obiettivo il diritto dell'Unione applica in particolare il principio della parità di trattamento degli offerenti o dei candidati e l'obbligo di trasparenza che ne deriva; l'applicazione del principio della parità di trattamento nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici non è dunque fine a se stessa, ma dev'essere intesa nell'ottica degli obiettivi che esso persegue (Corte Giustizia C-336/2012, punti 28 e 29; Corte Giustizia C-113/13).

Anche la Corte Costituzionale ha evidenziato come le norme che, disciplinando la fase procedimentale prodromica alla stipulazione del contratto, si qualificano per la finalità perseguita di assicurare la concorrenza "per" il mercato, sono disposizioni che, sul piano comunitario, e dunque anche sul piano dell'ordinamento dello Stato, tendono a tutelare essenzialmente i principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, di cui agli artt. da 28 a 32; da 34 a 37; da 45 a 54; da 56 a 66 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già artt. da 23 a 31 e da 39 a 59 del Trattato che istituisce la Comunità europea (Cfr. Corte Cost. n. 45/2010). La previsione di norme che si discostino, eventualmente, dal modello definito in ambito comunitario viola tanto i valori tutelati dal diritto europeo, impedendo o restringendo l'esercizio delle fondamentali libertà comunitarie, quanto le corrispondenti normative statali adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (Corte Cost. n. 45/2010 cit.).

Il potere-dovere di pronunciare la nullità del contratto che sia seguito ad una procedura svolta in violazione delle norme interne e comunitarie in materia di appalti è espressamente riconosciuto al Giudice che ha giurisdizione sull'aggiudicazione, ossia il Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 121 d.lgs. 53/10.

Egual potere la giurisprudenza riconosce allo stesso giudice, quando sia adito per la decisione concernente fattispecie nelle quali sia del tutto mancata la gara pubblica, naturalmente ritenuta ipotesi più grave (cfr.

Cass. S.U. n. 14260/12).

Allo stesso modo e per le stesse ragioni non può che riconoscersi anche in capo al Giudice ordinario, chiamato a decidere soltanto del contratto seguito ad una procedura irregolare e non anche sugli atti ad essa correlati (e, per questa ragione, munito di giurisdizione, come statuito con la sentenza non definitiva resa proprio su detta questione), il potere-dovere di dichiarare la nullità del contratto che sia stato stipulato all'esito di una procedura amministrativa in contrasto con le norme comunitarie già richiamate.

Va aggiunto che in tema di appalti pubblici la Suprema Corte ha affermato che l'elusione delle garanzie di sistema a presidio dell'interesse pubblico prescritte dalla legge per l'individuazione del contraente più affidabile e meglio tecnicamente organizzato per l'espletamento dei lavori, comporta la nullità del contratto per contrasto con le relative norme inderogabili (Cass. n. 3672 del 16/02/2010).

Orbene, nel caso che ci occupa, i crediti avanzati da controparte, non riguardano solamente la nuda prestazione della locazione degli spazi, ma anche prestazioni di natura accessoria quali servizi di pubblicità, anche radiofonica.

Segnatamente, oltre alla locazione dei locali, sono stati affidati anche i seguenti servizi:

Per il 2008 (cfr. preventivo di spesa, doc. 6):

- realizzazione di strutture e aree commerciali ed in particolare (moquettatura di 8.150 mq progettazione e realizzazione di 41 mini stand, 101 stand completi etc...illuminazione dell'area su pareti binario, cielinatura, grafica interna e tabelle illustrative, costruzione di area blu e cantina sperimentazione, area RTL etc), per un importo pari a 534.579,25 euro;
- Noleggio montaggio e smontaggio attrezzature della zona lavaggio ed in particolare ("costruzione di una struttura prefabbricata e relativo noleggio della medesima", noleggio lavastoviglie lavabicchieri etc..) per un importo pari a 56.744,00 euro;

- Scenografia padiglione per un importo pari a 68.500,00;
- Servizi di dettaglio (manovalanza, personale di vigilanza, personale di assistenza tecnica, personale di pulizia, hostess, personale lavaggio bicchieri) per un importo pari a 110.868,95
- Arredi floreali (realizzazione di arredi floreali per aree comuni) per un importo pari a 26.000,00 euro;
- Servizio di p.r. e gestione del ristorante, della stampa del menù del ristorante per un importo pari a 41.500,00
- Gestione tecnica del reparto ristorante per un importo pari a 98.340,00 euro;

Per il 2010 (cfr. preventivo di spesa, doc. 9):

- realizzazione di strutture e aree commerciali ed in particolare (progettazione e realizzazione di mini stand e stand completi etc...illuminazione dell'area su pareti binario, cielinatura, grafica interna e tabelle illustrative, costruzione di area blu e cantina sperimentazione, area RTL etc..) per un importo pari a 393.000,00;
- Noleggio montaggio e smontaggio attrezzature della zona lavaggio ed in particolare ("costruzione di una struttura prefabbricata e relativo noleggio della medesima", noleggio lavastoviglie lavabicchieri etc..) per un importo pari a 67.000,00 euro;
- Realizzazione di due gallerie multimediali per un importo pari a 86.600,00;
- Servizi di dettaglio (manovalanza, personale di vigilanza, personale di assistenza tecnica, personale di pulizia, hostess, personale lavaggio bicchieri);
- Progetti esecutivi, direttori lavori, attività di coordinamento;
- Arredi floreali (realizzazione di arredi floreali per aree comuni) per un importo pari a 10.000,00 euro;
- Servizio di p.r. e gestione del ristorante, della stampa del menù del ristorante;

Per il 2011 (cfr. fatture, doc. 11):

- realizzazione stand Istituzionale e allestimento personalizzato per

un importo pari a 19.124,04 euro;

- Noleggio montaggio e smontaggio attrezzature della zona lavaggio ed in particolare (“costruzione di una struttura prefabbricata e relativo noleggio della medesima”, noleggio lavastoviglie lavabicchieri etc..) Scenografia padiglione;
- Servizi di dettaglio (manovalanza, personale di vigilanza, personale di assistenza tecnica, personale di pulizia, hostess, personale lavaggio bicchieri);

Per il 2013 (cfr. preventivo di spesa, doc. 15):

- realizzazione di strutture e aree commerciali ed in particolare (moquettatura del padiglione, e realizzazione di strutture, allestimenti e impianti elettrici);
 - progettazione e realizzazione di 1-2 uffici sala stampa e presidenza;
 - realizzazione di area relax e di area wine tasting;
 - progettazione e realizzazione di allestimento pannellatura con trattamento ignifugo, pilastri desk reception e accoglienza;
 - noleggio di 1 linea internet e di stazione pc completa;
 - ideazione, progettazione e realizzazione di tabelle segnaletiche stand e personalizzazione grafica territoriale;
 - ideazione, progettazione e realizzazione di banner per totem multimediali touch;
 - noleggio, montaggio e smontaggio attrezzature refrigeranti e lavaggio bicchieri;
 - costruzione di struttura per lavaggio;
 - realizzazione scenografia di padiglione;
- per un totale di 565.504,50 euro;
- Servizi di dettaglio (manovalanza, personale di vigilanza, personale di assistenza tecnica, personale di pulizia, hostess, personale lavaggio bicchieri, fornitura ghiaccio, fornitura a noleggio macchina elettrica senza conducente) per un importo pari a 168.113,78 euro;
 - Organizzazione workshop area buyers per un importo pari a

51.320,00 euro.

Per il 2014 (cfr. preventivo di spesa, doc. 18):

- realizzazione di strutture e aree commerciali ed in particolare illuminazione dell'area su pareti binario, cielinatura, grafica interna e tabelle illustrative, allestimenti speciali, noleggio montaggio e smontaggio attrezzature della zona lavaggio, per un importo pari a 585.216,44 euro;
- Allestimento e utilizzo sala convegni e iniziativa area Buyer (programma di incontri con operatori stranieri) per un importo pari a 74.062,00;
- Servizi di dettaglio (manovalanza, personale di vigilanza, personale di assistenza tecnica, personale di pulizia, hostess, personale lavaggio bicchieri) per un importo pari a 169.101,95.

Tuttavia, se la locazione degli spazi, avrebbe potuto essere affidata senza procedere a gara pubblica, stante l'unicità del contraente (Vinitaly è un Salone Internazionale del vino e dei distillati, che si tiene a Verona dal 1967, con cadenza annuale che raccoglie produttori, importatori, distributori, ristoratori, tecnici, giornalisti e opinion leader e che ospita degustazioni tematiche di vini italiani e stranieri offrendo una panoramica unica nella domanda e nell'offerta nel mercato del vino), non può dirsi lo stesso delle ulteriori prestazioni poc'anzi elencate, rispetto alle quali non sussiste alcuna situazione che legittimi l'omissione delle ordinarie procedure di selezione del contraente.

Quest'ultime, dunque, avrebbero dovuto seguire un ordinario procedimento di selezione competitiva del contraente, adottando una delle procedure consentite dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006), e non potevano, invece, essere legittimamente affidate direttamente ai sensi dell'art. 57 del citato codice degli appalti.

Tutto ciò premesso in fatto e in diritto

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE

Respinta ogni contraria eccezione e difesa,

- in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per

- territorio, essendo competente il Tribunale di Palermo;
- nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 1376/2017 (N.R.G. 1994/2017) emesso dal Tribunale di Verona e pubblicato in data 29.03.2017 e conseguentemente
 - ritenere e dichiarare nulli e comunque invalidi e/o inefficaci i rapporti obbligatori, non fondati su valido titolo, ed in ogni caso ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'IRVO alla VERONAFIERE s.p.a.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Si depositano i seguenti documenti:

1. copia del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo notificato n. 1376/2017 (N.R.G. 1994/2017);
2. provvedimento del 19 luglio 2016;
3. D.P.R.S. del 5 aprile 2017;
4. Attestazione sede Tesoriere dell'ente opponente;
5. Fatture 2008;
6. Preventivo di spesa 2008;
7. Impegno di spesa 2008;
8. Fatture 2010;
9. Preventivo di spesa 2010;
10. Impegno di spesa 2010;
11. Fatture 2011;
12. Lettera di richiesta documentazione contrattuale e risposta di controparte;
13. Impegni di spesa 2011;
14. Fatture 2013;
15. Preventivo di spesa 2013;
16. Impegno di spesa 2013;
17. Fatture 2014;
18. Preventivo di spesa 2014;
19. Impegno di spesa 2014;

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della controversia è di € 3.398.161,85 e che l'ammontare dello stesso è pari ad € 843,00.

Palermo, 5 giugno 2017.

Avv. Maria Beatrice Miceli

